

Statuto dell'Accademia Musicale «Giovanni Gabrieli»

Art. 1

È operante in Bovezzo l'Associazione denominata "Accademia Musicale Giovanni Gabrieli" tra coloro che intendono valorizzare l'espressione musicale come elemento fondante l'attività umana.

Art. 2

L'Associazione ha come scopo:

- a. la diffusione della musica in ambito didattico ed artistico;
- b. la promozione d'incontri, dibattiti ed aggiornamenti culturali in ambito musicale;
- c. l'esecuzione di concerti;
- d. la collaborazione e/o la partecipazione associativa con altri Enti musicali che perseguono le stesse finalità;
- e. la sensibilizzazione ed il coinvolgimento degli associati alle finalità statutarie, con modalità ed incentivi che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno adottare;

L'Associazione è costituita a tempo illimitato e non persegue fini di lucro.

Art. 3

L'associazione ha sede in Bovezzo in Via Vittorio Veneto, 23.

Art. 4

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed eventualmente immobili pervenuti o acquistati a qualsiasi titolo.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a. quote sociali ordinarie e straordinarie;
- b. contribuzioni di qualsiasi genere di soci, persone fisiche, di Enti pubblici e privati;
- c. proventi relativi all'attività dell'Associazione.

Art. 5

L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Entro quattro mesi dall'esercizio sociale (30 aprile) il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo, sia sotto l'aspetto economico che finanziario, ed il bilancio preventivo.

Art. 6

Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci persone fisiche, imprese, società, enti, associazioni che possono garantire un sicuro apporto al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

I soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione; tra questi i maggiorenni hanno anche diritto di voto nelle assemblee, possono eleggere ed essere eletti nelle cariche sociali.

I soci devono rispettare il presente Statuto e le delibere degli organi dell'Associazione.

Art. 7

Il versamento della quota associativa, fissata annualmente dal Consiglio Direttivo, permette di acquistare o conservare la qualifica di socio; tale quota è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte e non è rivalutabile.

La qualità di socio si perde per mancato versamento della quota associativa, entro due mesi dalla scadenza fissata ogni anno dal Consiglio Direttivo, per dimissioni volontarie da presentare al Consiglio direttivo o per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo quando ricorrano gravi e giustificati motivi (inosservanza delle norme statutarie e dei regolamenti interni, atti lesivi morali o materiali nei confronti dell'Associazione, ecc.)

Art. 8

Sono organi deliberativi ed esecutivi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei Soci;

- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Collegio di Revisori dei Conti;
- d. il Collegio dei Proviviri.

Sono organi consultivi dell'Associazione:

- e. l'Assemblea degli strumentisti;
- f. le Commissioni e le aree operative da loro emanate.

Ogni specificità relativa agli articoli del presente Statuto viene demandata al Regolamento interno.

Art. 9

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, entro il mese di aprile. Essa viene inoltre convocata, quando se ne ravvisi la necessità, su richiesta motivata di almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto, oppure ogni qualvolta il Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo lo ritengono opportuno.

L'Assemblea, convocata presso la sede dell'Associazione, provvede:

- a. ad approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- b. ad approvare la relazione morale del Consiglio, presentata dal Presidente, che contiene il programma annuale preventivo, gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
- c. ad eleggere i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Proviviri.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno metà dei soci aventi diritto di voto, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto di voto.

Art. 10

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno e quando lo richieda almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto.

Dovrà altresì essere convocata per deliberare:

- a. la modifica dello Statuto;
- b. lo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con l'intervento di almeno tre quarti dei soci, in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. In entrambi i casi, l'Assemblea delibera con voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci sia in prima sia in seconda convocazione. La seconda convocazione non può avere luogo lo stesso giorno fissato per la prima.

Art. 11

L'Assemblea dei soci viene convocata mediante avviso personale a ciascun Socio, da consegnarsi almeno otto giorni prima di quello previsto per l'Assemblea; l'avviso deve contenere data, ora, luogo dell'adunanza di prima convocazione, nonché l'elenco delle materie all'ordine del giorno.

L'avviso deve indicare anche data, ora, luogo dell'eventuale seconda convocazione.

In particolari casi di necessità ed urgenza l'Assemblea può essere convocata per fax o telegramma, da inviarsi a ciascun socio, almeno tre giorni prima di quello fissato.

Art. 12

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza dal Vicepresidente, in mancanza di entrambi dal membro più anziano del Consiglio stesso.

Il verbale delle deliberazioni delle Assemblee viene redatto dal Segretario del Consiglio Direttivo, in sua assenza da un socio dell'Assemblea stessa.

Art. 13

Nelle Assemblee ogni socio maggiorenne ha diritto di voto; sono ammesse deleghe esclusivamente tra i soci con diritto di voto ed ogni socio può rappresentare soltanto un altro socio.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea ordinaria e si compone di un minimo di sette fino ad un massimo di undici membri, di cui uno nominato in rappresentanza dell'Amministrazione locale. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica per tre anni e sono rieleggibili. Lo stesso Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Te-

soriere; può inoltre designare tra i suoi membri uno o più consiglieri delegati determinandone i poteri nei limiti posti dal Codice Civile.

Art. 15

Il Consiglio Direttivo:

- a. provvede al buon andamento dell'Associazione, esercitando tutti gli atti d'ordinaria e straordinaria amministrazione consentiti dallo Statuto e dalle leggi vigenti purché non precipuamente riservati all'Assemblea;
- b. predispose il bilancio d'esercizio e quello di previsione;
- c. delibera di avvalersi di eventuali consulenze tecniche e ricerche esterne;
- d. delibera sulle ammissioni di nuovi soci e sulle eventuali dimissioni:

Art. 16

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione sarà fatta mediante lettera contenente l'Ordine del Giorno con preavviso di almeno cinque giorni. In casi urgenti la convocazione può avvenire anche telefonicamente.

Art. 17

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide solo se intervengono la maggioranza dei suoi membri. Le delibere si prendono a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il verbale delle deliberazioni è redatto dal Segretario del Consiglio stesso.

Art. 18

Il Presidente:

- a. ha la legale rappresentanza dell'Associazione;
- b. convoca il Consiglio Direttivo, ne esegue le deliberazioni e adempie a tutte le funzioni ad egli demandate dalla legge, dal presente Statuto e da specifiche deleghe del Consiglio Direttivo;
- c. sovrintende all'andamento generale dell'Associazione;
- d. ha la firma sociale e rappresenta l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio:

- e. sottoscrive con firma disgiunta dal Tesoriere gli assegni ed i mandati di pagamento;
- f. sottopone al Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e di previsione da sottoporre all'Assemblea dei Soci.

Art. 19

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso d'assenza o impedimento dello stesso.

Art. 20

Il Consiglio Direttivo può delegare in parte i propri poteri ed attribuzioni, compresa la legale rappresentanza dell'Associazione e l'uso della firma sociale, procedendo alla nomina di Direttori e Procuratori e determinandone le attribuzioni e le retribuzioni.

Art. 21

Il Tesoriere:

- a. provvede alle operazioni di riscossione e pagamento, sottoscrive disgiuntamente dal Presidente gli assegni ed i mandati di pagamento;
- b. custodisce il patrimonio dell'Associazione e predispone gli elementi necessari per la stesura dei bilanci e delle relative relazioni.

Art. 22

Tutte le cariche sono a titolo gratuito e non danno diritto ad emolumenti di sorta, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'Associazione, previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 23

L'Assemblea degli strumentisti è un organo consultivo, disciplinato da un proprio regolamento da approvare o da modificare in Assemblea ordinaria.

L'Assemblea degli strumentisti elegge il proprio rappresentante all'interno del Consiglio Direttivo e delibera proposte da sottoporre al Consiglio Direttivo, in merito all'organizzazione del complesso bandistico e al suo funzionamento.

Art. 24

Le Commissioni sono organi consultivi disciplinati da un proprio regolamento da approvare o da modificare in assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo delibera quali commissioni di lavoro istituire, i membri che vi appartengono, alcuni scelti anche all'esterno dell'Associazione e le aree operative dipendenti dalle Commissioni stesse.

Art. 25

Il Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da un membro effettivo e da un supplente, vigila sulla contabilità, sulla regolare condotta amministrativa dell'Associazione e, con il Tesoriere, illustra i bilanci presentati dal Consiglio Direttivo all'Assemblea annuale.

Art. 26

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea anche fra i non soci che hanno carica triennale e sono rieleggibili.

Art. 27

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra l'Associazione ed i Soci, gli Amministratori, i Revisori dei Conti ed i Liquidatori in dipendenza e riguardo all'esecuzione del presente Statuto, ad eccezione delle controversie che per legge non possono comprometersi, saranno deferite al giudizio ed alla decisione del Collegio dei Proviviri.

Il Collegio dei Proviviri giudicherà inappellabilmente secondo equità, senza formalità di procedura e pronuncerà il suo lodo come amichevole compositore.

Art. 28

Tutte le nomine istituzionali negli organi deliberativi ed esecutivi dell'Associazione hanno durata triennale ed i suoi componenti sono immediatamente rieleggibili.

Art. 29

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, ed il patrimonio dell'Ente verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità secondo la normativa vigente, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.